

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione**  
**Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 578 Delega a compiere la vendita**

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata [c.p.c. [26, 576](#), n. 1] .

In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.